

Terremoto Centro Italia 2016 e 2017

Gli interventi del dl n.8/2017 sugli aspetti finanziari e le richieste dell'ANCI

- **Le richieste non accolte in materia fiscale e contabile e possibili inserimenti nel dl «manovrina»**
- **Disposizioni in materia di contabilità e bilancio:**
- **Disposizioni in materia di entrate:**

La conversione del D.L. n.8 non ha recepito alcune importanti richieste ANCI sul versante tributi / contabilità

... ma nel dl «manovrina» si recuperano alcuni punti

- Estensione al 2017 e 2018 dell'**esclusione dal saldo finale di competenza**;
- *in subordine*: Esclusione dal saldo di donazioni liberali ed indennizzi assicurativi;
- Estensione della sospensione dei mutui comunque assunti dai Comuni del cratere (non solo mutui CDP);
- Estensione delle tipologie di spesa che possono essere impegnate in esercizio provvisorio;
- **Compensazione perdita gettito TARI** - *fino ad un massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017- 2019*;
- Ampliamento del ricorso all'anticipazione di tesoreria a **«ristoro» delle sospensioni dei pagamenti tributari** - pari al 50 % del gettito di tutte le entrate di competenza dei comuni oggetto di sospensione;
- Accertamento convenzionale delle entrate non riscosse per effetto delle esenzioni e delle sospensioni;
- Istituzione di una **area a fiscalità agevolata** – *introducendo un vantaggio fiscale di riduzione dell'IRAP, dell'IRPEF e dell'IRPEG pari a 25 punti percentuali rispetto alla tariffe vigenti per un periodo di 5 anni*;

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

L'art. 44 del dl 189 contiene specifiche disposizioni in materia di contabilità e bilancio per gli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016:

- **Sospensione, per il 2016 e 2017, del pagamento delle rate dei mutui** concessi da Cassa Depositi e Prestiti e trasferiti al MEF con decreto legge 269/2003 (si tratta, di regola, dei mutui antecedenti al 2004). Il pagamento di tali rate è differito - **senza oneri né interessi** – all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento (comma 1). La stessa modalità è stata estesa con autonomo provvedimento di CDP a tutti i mutui, e non solo a quelli trasferiti al MEF.

*ANCI ha chiesto di **estendere anche al 2018 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui**. Ha chiesto, inoltre, che oggetto della sospensione per il triennio 2016-2018 siano **tutti i mutui Cassa Depositi e Prestiti, nonché quelli contratti con l'Istituto per il credito sportivo e gli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI**.*

La proposta, non recepita, verrà ripresentata

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

(segue)



- **Esclusione**, per il solo **2016**, dalle regole del **saldo finale di competenza**. (comma 2).

*ANCI ha chiesto di estendere al biennio 2017-2018 l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica. La proposta rischia di confliggere con la legge 243 (pareggio) e **verrà recepita come patto verticale aggiuntivo**.*

- **Sospensione di 12 mesi di tutti i termini**, anche scaduti, a carico dei Comuni, **relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi** e da **altre specifiche disposizioni** (comma 3).

Devono ritenersi prorogati gli adempimenti connessi ai termini di approvazione del bilancio e delle relative variazioni. La mancata approvazione del bilancio di previsione, tuttavia, determina in ogni caso che l'ente sia in esercizio provvisorio con i vincoli previsti per tale modalità di gestione finanziaria.

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio (segue)

MEMO: punto 8.4 del principio della competenza finanziaria

“Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.”

È consentito all’ente di procedere a variazioni per i lavori di somma urgenza e gli altri interventi di somma urgenza previsti dall’art. 163 del TUEL, anche prescindendo dai termini per la regolarizzazione delle procedure previste dal nuovo codice degli appalti, fermo restando che, al termine del periodo di sospensione degli adempimenti contabili ed amministrativi previsto dal dl, l’Ente deve avere regolarizzato la procedura di acquisizione per lavori ed interventi di somma urgenza.

Disposizioni in materia di entrate: sospensione dei termini tributari

Il D.L. n.8 del 2017: modifiche all'art. 48 del dl n.189 del 2016 (co. da 10 a 12)

- **Proroga dal 30 settembre 2017 al 30 novembre 2017 della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari (art.11, co.1, lett. d):** inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione è fissata, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2017.** (art.11, co.1, lett. e); in precedenza era previsto che la ripresa della riscossione fosse disposta con DM del MEF.
- **Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, e non eseguiti per effetto della sospensione, vanno eseguiti entro il mese di dicembre 2017** (art.11, co.1, lett. g); in precedenza era previsto il termine del 30 ottobre 2017.

Memo di 8 - Sospensione dei termini di pagamento

art.48, co.10, D.L. n.189/2016

D.L. n. 189/2016 art.48,co.10: *“Il termine del 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 novembre 2017. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.”*

Il presente comma è stato così modificato dall' art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8: “al comma 10, le parole: «**30 settembre 2017**» sono sostituite dalle seguenti: «**30 novembre 2017**”.

Decorrenza dei termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari

- Per i comuni di cui all'**allegato 1** la sospensione decorre dal **24 agosto 2016**;
- Per i comuni di cui all'**allegato 2** la sospensione decorre dal **26 ottobre 2016**;
- Per i comuni di cui all'**allegato 2 bis**, introdotto in sede di conversione in legge del D.L. n.8/2017, il termine di decorrenza non è esplicitamente previsto. Ne deriva che questo sia individuato **nella data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.8**

NUOVO ALLEGATO 2-BIS CON ELENCO COMUNI ABRUZZO COLPITI DA SISMA 18 GENNAIO 2017

L'art. 18-undecies, inserito durante l'esame parlamentare, istituisce l'all. 2-bis del D.L. 189/2016, che comprende i comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017. Si tratta dei Comuni di: Barete (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).

Lo stesso art. 18-undecies prevede che il riferimento «contestuale» agli all. 1 e 2 del D.L. 189/2016, deve intendersi esteso, per ogni effetto giuridico, anche al nuovo allegato.

Disciplina del dl 8/2017 relativa alla riscossione

In precedenza il DL n.189 prevedeva la sospensione dei termini fino al 31 dicembre 2016 (disposizione soppressa dal DL n.8)

Il DL n. 8/2017 (art.11, co.2) prevede che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (e quindi anche 2-bis) vale la sospensione dei termini in scadenza tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2017 :

- per la notifica delle cartelle di pagamento;
- per la riscossione, da parte degli agenti della riscossione, delle somme che risultano dagli atti di accertamento esecutivo dell'Agenzia dell'entrate e di recupero della «microevasione» fiscale e previdenziale (artt.29 e 30, dl n. 78/2010);
- delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione;
- di prescrizione e decadenza inerenti l'attività degli uffici finanziari (inclusi quelli degli enti locali).

La ripresa dei termini decorre dalla fine del periodo di sospensione

Memo di 8 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

D.L. n.8/2017, art. 11, co.2: *“Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.*

La presente disposizione sostituisce quella recata dall'art.48, co.1,lett. b) del D.L. n.189/2016 (lettera soppressa dall' art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 9 febbraio 2017, n. 8) che **fissava la sospensione dei termini al 31 dicembre 2016.**

D.L. n.189/2016, art. 48, co. 1, lett. b): ~~“I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni”~~

Effetti della sospensione dei termini sull'attività di accertamento

*La sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dei termini per i versamenti tributari **NON impedisce al Comune di procedere all'emissione degli avvisi di accertamento per quanto riguarda i tributi comunali né all'invio degli avvisi di pagamento per quanto concerne specificatamente la TARI.***

*E' necessario però che gli stessi provvedimenti contengano l'esplicito richiamo alla facoltà concessa al **contribuente di sospendere il pagamento fino alla scadenza fissata dalla legge (30 novembre 2017), senza incorrere in ulteriori oneri a titolo di sanzioni o interessi.***

In fase di conversione in legge del D.L. n. 8 del 2017 è stata prevista la proroga al **30 giugno 2017** dei termini per l'adozione degli atti necessari per accedere alle esenzioni, in particolare è stata prevista la proroga dei termini per:

- a) l'adozione delle ordinanze sindacali di sgombero;
- b) la comunicazione di distruzione o inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale da parte dei cittadini.

Entrambi i termini erano fissati al 28 febbraio 2017

Art. 48, co. 16

“I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il **30 giugno 2017**, in quanto **inagibili totalmente o parzialmente**, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, **esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e **dal tributo per i servizi indivisibili** di cui all'*articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 31 dicembre 2020**. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il **30 giugno 2017**, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni** interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo”.

Compensazioni IMU-TASI per esenzioni art.48, co.16,

Compensazione	2016	2017	2018	2019	2020
IMU-TASI	20,7 mln	41,4 mln	41,4 mln	41,4 mln	41,4 mln

Un primo anticipo della perdita di gettito IMU-Tasi è stato già definito (DM 21 Marzo 2017). In incontri tecnici previsti a breve verranno definiti i criteri per l'assegnazione di ulteriori quote di acconto, anche verificando la disponibilità di dati riepilogativi delle schede di inagibilità.

L'ANCI aveva chiesto un compensazione per la perdita gettito TARI aree terremoto (16 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui per il triennio 2017 – 2019), *attualmente non recepita, che però dovrebbe entrare nel dl «manovrina»;*

Altre risorse per i comuni terremotati (milleproroghe)

Ai comuni di cui agli **allegati 1 e 2** del D.L. n.189/2016 il **milleproroghe** (D.L. n.244/2016) **destina:**

- a) **art.14, co.8:** **32 milioni** euro per l'anno 2017 a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate.
- b) **art.14, co. 12-ter:** un contributo determinato secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella tabella 2 allegata al decreto milleproroghe. Tale contributo è destinato alla restituzione quota parte del taglio di 1.200 mln di euro a valere sul FSC 2015 stabilito dalla legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015)

Contributo Art. 14, co. 12 ter	2017	2018	2019	2020
Importo complessivo	11 mln	8,3 mln	5,5 mln	2,7 mln

L'estensione dei ristori (2017) ai Comuni dell'allegato 2-bis non è formalmente definito, ma dovrebbe essere assicurato con successivi provvedimenti.

Art .14, co. 8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art.14, co.12-ter. Ai comuni di cui agli **allegati 1 e 2** al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito un **contributo** secondo gli **importi** riportati per ciascuno degli anni **dal 2017 al 2020** nella **tabella 2** allegata al presente decreto.

Altre novità normative del D.L. n. 8/2017

ESENZIONE ADDIZIONALE ECOTASSA DISCARICA (Art. 11-bis)

L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame per la conversione in legge del D.L. n.8/2017, prevede per i Comuni, individuati negli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016, la **sospensione dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica** (cd. Ecotassa) prevista dall'articolo 205, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'Ambiente).